

Ordinanza n. 3849

Disposizioni urgenti di protezione civile.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e n. 3844 del 29 gennaio 2010, nonché la nota del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana del 4 febbraio 2010 e del 16 febbraio 2010 del Ministero della difesa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009 recante la proroga dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2010 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini;

OMISSIS

Art. 16

1. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori concernenti il Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009 n. 3746, il Commissario delegato opera avvalendosi di un soggetto attuatore, dallo stesso nominato, che agisce sulla base delle direttive impartite dal Commissario stesso. Per le medesime finalità l'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al Commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente la predetta opera. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi professionali riguardanti la realizzazione dell'opera in questione. Le somme disponibili nell'ambito del quadro economico relativo alla predetta opera possono essere utilizzate dal Commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla più proficua realizzazione dell'opera stessa, nonché per il compenso da attribuire al soggetto attuatore.
2. Per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009 n. 3791 il Commissario delegato opera avvalendosi di uno o più soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo Commissario delegato. I compensi in favore dei predetti soggetti attuatori sono determinati dal Commissario delegato con oneri a carico dei soggetti promotori degli interventi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 trovano applicazione anche per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. Per i compensi oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009.

OMISSIS

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
F.to Silvio Berlusconi

ALLEGATO art. 7 OMISSIS

**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 54 del 6-3-2010**